



PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

N. 373 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 28/07/2010

Oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI AGAZZANO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 24 MAGGIO 2010, AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI, PARERE SISMICO E VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 4/2008.

L'anno DUEMILADIECI addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 09:30 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
ALLEGRI DAVIDE	ASSESSORE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il Segretario Generale FONTANA CARMELO.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. TRESPIDI MASSIMO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 9 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: Variante al Piano regolatore generale del Comune di Agazzano, adottata con atto del Consiglio comunale n. 23 del 24 maggio 2010, ai sensi dell'art. 41, comma 2, della L.R. n. 20/2000. Formulazione osservazioni, parere sismico e verifica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con nota del 31/05/2010 (n. 43313 di prot. prov.le del 03/06/2010) il Comune di Agazzano ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, da parte del Consiglio comunale (atto n. 23 del 24/05/2010), di una variante al Piano regolatore generale (PRG);
- la variante in oggetto interessa una zona a carattere rurale in loc. Montebolzone, dove è ubicato il canile di proprietà dei comuni della Val Tidone-Val Luretta, su un'area destinata dal PRG vigente a "Zona E: zona agricola", e prevede una nuova classificazione dell'area a "Zona F/G: attrezzature urbane – zona per attrezzature d'interesse comunale: canile", anche al fine di realizzare l'impianto di depurazione di servizio al canile;

Dato atto che:

- questa Amministrazione è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame della Variante in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito ai contenuti della stessa in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, sostituita dal D. Lgs. n. 4/2008, ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;
- l'art. 2 c. 3 lett. a) della medesima L.R. 9/2008 prevede, altresì, che le varianti specifiche al P.R.G. e i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto;
- la disciplina urbanistica del comune di Agazzano è ancora dettata dal Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della previgente normativa, e pertanto la Variante specifica di cui trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 2 c. 3 lett. a) della L.R. 9/2008;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Atteso che, come concordato con questa Amministrazione, in quanto Autorità competente, con nota del 31/05/2010 (prot. n. 2685), prot. prov. n. 49563 del 28.6.2010, il Comune di Agazzano ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione di piano all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza e alla Sezione Provinciale di ARPA, con lo scopo di acquisire i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- dell'attestazione (in atti) resa in data 31/05/2010 dal Responsabile del Settore Politiche Territoriali del Comune di Agazzano in ordine alla comunicazione inviata alle Autorità militari relativamente all'adozione e al deposito della Variante, nonché della certificazione, resa contestualmente dal medesimo Responsabile, in merito all'insussistenza, sul territorio comunale interessato dalla variante, di vincoli di trasferimento e consolidamento degli abitati;
- del parere (in atti), trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA con nota del 14 giugno 2010 (prot. prov.le n. 47569 del 21 giugno 2010), che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS);
- del parere (in atti) trasmesso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza con nota del 28/06/2010 (prot. prov.le n. 51265 del 02/07/2010)

che, concordando con le valutazioni di ARPA, conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS, esprimendo valutazioni, osservazioni e prescrizioni;

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante in argomento scade il 31 agosto 2010, tenuto conto che l'ultimo dei pareri richiesti è pervenuto alla Provincia in data 2 luglio u.s.;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica";

Preso atto che, come risulta nella predetta Relazione, in sede istruttoria è stato verificato che la suddetta documentazione inoltrata dal Comune è esaustiva anche rispetto ai contenuti tecnici prescrittivi di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Considerato che:

- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di formulare le osservazioni riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di non assoggettabilità della Variante al P.R.G. del Comune di Agazzano alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, con le prescrizioni riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- in merito al parere sismico, la Relazione istruttoria conclude con una valutazione favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" come modificata ed integrata, da ultimo, dalla L.R. n. 6/2009;
- L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all' Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-

Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)”;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall’Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale adottata con atto dal Consiglio provinciale n. 17 del 16 febbraio 2009, cui sono applicate le misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 20 del 2000, e recentemente approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010, in attesa di entrata in vigore;
- Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell’aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l’emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Atto provvisorio per l’individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 15 maggio 2006;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Adalgisa Torselli, in qualità di Dirigente del Servizio “Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della Relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Agazzano per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

Per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti), funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, della Variante specifica al PRG del Comune di Agazzano, adottata con atto del Consiglio Comunale n. 23 del 24/05/2010;
2. di esprimere, prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", una valutazione di non assoggettabilità della Variante in argomento alla procedura di VAS disciplinata dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, con le prescrizioni riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne sostanziale e integrante;
3. di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica previgente all'entrata in vigore della L.R. n. 20/2000, le osservazioni alla Variante urbanistica adottata dal Comune Agazzano con atto del Consiglio Comunale n. 23 del 24/05/2010, riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
4. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
5. di dare atto che ai contenuti della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento provinciale, adottata dal Consiglio provinciale nella seduta del 16 febbraio 2009 con atto n. 17, sono applicate le misure di salvaguardia secondo la disciplina di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000 con conseguente obbligo di esercizio dei relativi poteri da parte dell'Amministrazione comunale, e che la medesima variante è stata recentemente approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 ed è in attesa dell'entrata in vigore;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Agazzano;
7. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

TRESPIDI MASSIMO

Il Segretario Generale

FONTANA CARMELO

OSSERVAZIONI

- Si osserva che la classificazione “Zone per attrezzature d’interesse comune: canile” non è presente all’interno dell’art.62 “Zone per attrezzature urbane” delle NTA, ma fra queste rientrano: chiese, centri civici, sociali, culturali, amministrativi e per pubblici servizi.
- Per quanto concerne la previsione del nuovo depuratore a servizio del canile in località Cà di Terra, è necessario che lo strumento urbanistico definisca una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l’area destinata all’impianto, di ampiezza non inferiore a 100 ml, conforme a quanto prescritto dall’All.4 del IL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO, delibera del 04.02.1977.
- In fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all’art.6 – “*Sistema dei crinali di collina*” del PTCP.
- In fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto a garantire il rispetto degli indirizzi cogenti e delle raccomandazioni di cui all’art.54 “*Unità di paesaggio Infra regionali: ambiti ed indirizzi di tutela*” comma 2 (Unità di paesaggio del margine appenninico occidentale n°6).

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’

(di cui all’art.12 comma 4 del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 come modificato dal D.Lgs.16 gennaio 2008, n.4)

Valutati i contenuti del rapporto ambientale preliminare, elaborato sulla base degli elementi di cui all’Allegato I del D.Lgs.16 gennaio 2008, n.4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale*”.

Tenuto conto dei contributi forniti dall’AUSL – ARPA, non risulta che la variante allo strumento urbanistico vigente comporti sostanziali e significativi impatti sul patrimonio ambientale e culturale. Si ritiene quindi **di escludere** la variante, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 come modificato dal D.Lgs.16 gennaio 2008, n.4.

L’esclusione della variante specifica dalla procedura di valutazione disciplinata dagli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 2006 come modificati dal D.Lgs. n. 4 del 2008 è proposta a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- La progettazione del nuovo impianto di depurazione a servizio del canile deve rispettare i contenuti dell’all. 4 della Delibera del Comitato dei Ministri 04.02.1977 e degli allegati tecnici alla delibera G.R.E.R. n.1053/2003;
- La zona oggetto di variante dovrà risultare esterna all’area di rispetto di qualsiasi opera di captazione ad uso idropotabile ricadente nell’ambito d’applicazione dell’art.94 del D.Lgs. 152/06; inoltre, gli interventi edilizi e le relative opere d’urbanizzazione dovranno essere realizzati in modo da evitare qualsiasi inquinamento della falda acquifera; a tale proposito, si richiama la necessità di adottare tutte le soluzioni necessarie ad evitare la dispersione sul suolo e nel sottosuolo di fanghi e acque reflue, anche se depurati, e di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, realizzando reti fognarie che garantiscano la perfetta tenuta, nonché pavimentazioni non permeabili e dotate di idonei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque per parcheggi e zone carrabili;
- In riferimento alla previsione del nuovo depuratore a servizio del canile in località Cà di Terra, si richiama la necessità di definire negli strumenti urbanistici una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità di

ampiezza non inferiore a 100 ml, circostante l'area destinata all'impianto do depurazione, conforme a quanto prescritto dall'All.4 del Provvedimento del Comitato dei Ministri del 04.02.1977.

Per gli aspetti geologico-ambientali la Variante può essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., non comportando impatti significativi sull'ambiente.

PARERE GEOLOGICO-SISIMICO
(di cui all'art.5 della L.R. n.19/2008)

Si esprime parere sismico favorevole ai sensi dell'art.5 della L.R. n. 19/2008.